ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

"Scipione Lapi"

Apecchio - Piobbico - Serravalle di Carda

Via S. Francesco 5- 61042 APECCHIO (PU)

Tel. 0722/ 989014 Fax :0722/989013 C.F: 82005550411

email: psic808002@istruzione.it pec: psic808002@pec.istruzione.it

sito internet: www.icscipionelapi.edu.it







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. LAPI di APECCHIO" IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA DA COIVID 19 A.S. 2020-21

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 3 FEBBARIO 2021

ART 1: PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI, DEL PERSONALE E DEI SOGGETTI ESTERNI

- 1) L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- 2) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. **Questa regola è superata se ci sono precise disposizioni dell'Asur.**
- 3) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. **Questa regola è superata se ci sono precise disposizioni dell'Asur**.

Art 2: CONDIZIONI DA RISPETTARE DENTRO LA SCUOLA PER ALUNNI, PERSONALE E SOGGETTI ESTERNI

- 1) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- 2) indossare la mascherina chirurgica in ogni situazione, anche la proprio banco. Non indosseranno la mascherina i bambini con un età inferiore ai 6 anni, gli alunni con particolari condizioni di disabilità.
- 3) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- 4) Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare, almeno ogni ora per almeno 10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
- 5) Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

- 6) Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche e i viaggi di istruzione, fatta eccezione per le uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi e all'aperto dove è possibile garantire il distanziamento di 1 metro, sempre inossando la mascherina.
- 6) Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art 3: MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

- 1) L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre pari o oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- 2) L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. Questa regola è superata se ci sono precise disposizioni dell'Asur
- 3) L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- 4) Studentesse, studenti e lavoratori che sono stati assenti per sospetto di infezione da SARSCoV-2, devono essere stati sottoposti a tampone naso-oro faringeo e, a giudizio del pediatra o del medico curante, aver ripetuto il test a distanza di 2-3 gg. dal primo tampone. In caso di diagnosi di patologia diversa SARS-CoV-2 (tampone negativo), l'ingresso deve essere accompagnato della attestazione che l'alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
- 5) Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (sabato e domenica inclusi) la riammissione alla Scuola dell'Infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
- 6) In caso di assenza degli alunni da scuola, per motivi di salute o di famiglia, deve essere preventivamente avvisata la scuola (docenti di classe e/o fiduciari di plesso) via telefono o mail. Al rientro si deve presentare apposita autocertificazione, secondo le direttive e i modelli inoltrati tramite apposite circolare.
- 6) È istituito e tenuto presso le entrate di tutti i plessi dell'Istituto un modello di autocertificazione da compilare da parte dei visitatori esterni alla Scuola (genitori, fornitori e degli altri soggetti), con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome), nonché della data e dell'orario di entrata e della presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, del Protocollo di contenimento del COVID-19, della rilevazione della temperatura corporea, di non essere in quarantena o in isolamento fiduciario, di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi giorni. Il nominativo verrà riportato dal collaboratore scolastico all'ingresso sul Registro di ingresso dei visitatori.
- 7) L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata pari o non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
- 8) Queste regole valgono anche per gli educatori esterni, per gli esperti esterni e per i tirocinanti che, oltre a questo, dovranno, prima di iniziare il loro periodo di attività scuola, avere effettuato recentemente un tampone che attesti la negatività al Covid e avere scaricato l'APP IMMUNI.
- 9) Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato procede, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà pari o superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
- 10) È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti, rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail all'indirizzo della scuola o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.
- 11) In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.
- 12) Nei diversi plessi dell'Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli che prevedono orari di accesso diversificati in base all'utilizzo del trasporto comunale, del servizio di trasporto urbano o del trasporto in autonomia. Nei plessi di scuola dell'infanzia i genitori avranno la pazienza di attendere all'entrata, laddove ci siano altri genitori che stanno "consegnando" il bambino/ la bambina al docente, al fine di non creare assembramenti. I piani di entrata e uscita sono stati elaborati tenendo conto di individuare le porte d'accesso più vicine alle rispettive aule e individuare il luogo di attesa e l'assegnazione della vigilanza.

Art 5 - IL RUOLO DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

- 1) In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, tutti gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
- 2) Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi

momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico o del suo Primo collaboratore.

- 3) Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
- 4) Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria.
- 5) Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DELLE AULE, DEI TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DEL MATERIALE DIDATTICO E DELL'INTERVALLO

- 1) A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica con specifica determina del Dirigente scolastico. Ogni sede presenta un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
- 2) Per ogni aula è stato configurato un layout prevedendo un'area statica dedicata ai banchi e una zona cattedra secondo le indicazioni normative: per facilitare il mantenimento di tale configurazione viene segnato sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);
- 3) Non è possibile inserire arredamenti all'interno delle aule al di fuori di quanto assegnato.
- 4) L'utilizzo dell'armadietto, chiuso a chiave e assegnato alla classe, è riservato ai docenti della classe e non può contenere materiali degli alunni.
- 5) A ciascun plesso sono assegnati, con specifica determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- 6) Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- 7) Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
- 8) Ricreazione
- Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all'edificio appositamente suddivisi per classe.
- In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si utilizzeranno gli ambienti interni.
- Le porte e le finestre delle aule restano aperte per permettere l'areazione dell'ambiente

- 9) Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell'infanzia, non potrà essere condiviso con altre sezioni. I giochi dell'infanzia saranno igienizzati giornalmente. In ogni sezione verranno tenuti esclusivamente i giochi che possono essere igienizzati. Per eventuali giochi in scatola, si ipotizza l'utilizzo un solo giorno la settimana per poi lasciarli in "quarantena" per sette giorni prima del prossimo utilizzo.
- 10) Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.
- 11) Gli alunni non possono scambiarsi o prestarsi oggetti.
- 11) I libri presenti nelle biblioteche possono essere usati solo dal docente munito di guanti monouso o dopo aver igienizzato le mani. Durante tutto il periodo di emergenza verrà sospeso il prestito librario, fino a nuova disposizione e approvazione del Regolamento delle biblioteche.

12) La mensa

- Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa viene utilizzato nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale.
- Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e la mascherina chirurgica, e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

13) La palestra

- In palestra o in altro edificio al chiuso, deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Durante l'attività fisica al chiuso gli alunni indosseranno la mascherina. I docenti di educazione motoria, doseranno gli esercizi e la loro durata in funzione di questo e consentiranno, agli alunni, quando necessario, di respirare liberamente.
- All'aperto, durante gli esercizi fisici, deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. All'aperto, se la distanza è superiore ai 2 m, gli alunni possono togliere la mascherina.
- Durante gli spostamenti per e dalla palestra gli alunni mantengono la distanza di almeno 1 m e indossano la mascherina.
- Se gli alunni effettuano passeggiate all'aperto, devono mantenere la distanza di almeno 1 m e indossare la mascherina.
- Gli spogliatoi annessi alla palestra non saranno utilizzabili fino a nuova disposizione.
- Gli alunni verranno già indossando le scarpe da ginnastica e la tuta. Dovranno portare una maglietta di ricambio. Il cambio della maglietta avverrà in locali adeguati, con divisione tra maschi e femmine.
- I collaboratori scolastici cureranno la disinfezione della palestra prima dell'accesso di ogni nuova classe;
- Per quanto possibile, durante la stagione favorevole occorre prediligere l'attività motoria all'esterno. Si dovrà evitare l'uso promiscuo di attrezzi ginnici. Ogni alunni dovrà utilizzare il proprio attrezzo che poi andrà disinfettato.

Art. 7 - OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA

1) In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno

delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Compatibilmente con gli orari di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico e dello scuolabus, gli alunni e le alunne, le studentesse e gli studenti sono invitati a collaborare evitando arrivi in anticipo al fine di ridurre questo tempo di attesa. Dove è prevista l'accoglienza, gli alunni stazioneranno in appositi spazi, rispettando la distanza di 1m e indossando la mascherina.

- 2) Al suono della campana di ingresso gli alunni e le alunne, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
- 3) Una volta raggiunta la propria aula, prima di entrare gli alunni e le alunne si disinfettano le mani, poi prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
- 4) A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle operazioni.
- 5) Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della campana che indica la fine delle lezioni, darà il permesso di uscita gli alunni e le alunne, secondo l'ordine prestabilito.
- 6) Per nessun motivo è consentito attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

Art. 8 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- 1) Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- 2) Nei plessi in cui sono presenti aree giardino o aree parco, nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso per lo svolgimento di lezioni e ricreazione all'aperto.
- 3) Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- 4) All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. L'insegnante di sostegno, nel caso occorra posizionarsi accanto all'alunno, deve indossare visiera e guanti.
- 5) Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e devono mantenere la distanza di 1 m. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina per consumare la merenda, rimanendo seduti al proprio posto..

- 6) Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
- 7) Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e indossare la mascheriana.
- 8) Lee attività che prevedono lo strumento musicale a fiato e corali sono sospese

Art. 9 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

1) Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento che, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Le linee guida per la DDI dell'Istituto sono state inserite nel Piano per La Didattica Digitale Integrata dell'Istituto che è stato pubblicato sul sito della scuola.

Art. 10 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

- 1) L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
- 2) Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
- 3) Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

ART 11- RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1)È consigliato lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, delle riunioni di programmazione, delle assemblee e di ogni altra riunione scolastica in videoconferenza.

ART 12: PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- 1) A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
- 2) La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, davanti a ogni aula, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
- 3) Tutti gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale. Quando si è costretti a soffiare il naso, il fazzoletto sporco si mette in una apposita busta. Anche la mascherina deve essere riposta in una apposita bustina.
- 4) Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art 13 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

- 1) Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- 2) Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- 3) Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
- 4) Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
- 5) Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti vanno utilizzati dopo aver igienizzato le mani sono e disinfettati solo al termine delle lezioni. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
- 6) Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- 7) Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.
- 8) Tutte le operazioni di pulizia devono essere registrate sull'opposito Registro delle pulizie consegnato personalmente ad ogni collaboratore scolastico.
- 9) I docenti devono sanificare dopo l'utilizzo la tastiera e i mouse del computer, la penna della LIM, il piano della cattedra e della sedia.

Art 14 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

- 1) Nel caso in cui un operatore scolastico sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19 deve darne notizia al Dirigente Scolastico o al suo primo collaboratore o, in via residuale, al D.S.G.A.; deve essere immediatamente accompagnato all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio, non prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, l'operatore scolastico contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- 2) Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di due metri, essere munito di DPI e non lasciare mai solo l'alunno fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico;

- 3) Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola dell'attestazione di esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.
- 4) Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020
- 5) La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Inoltre, tutti gli ambienti frequentati dalla persona positiva, saranno sanificati con una particolare cura.

Art 15 - GESTIONE DEGLI STUDENTI FRAGILI

- 1) Per studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID.
- 2) Pertanto, i genitori o tutori legali in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a contattare la Dirigente all'email della scuola per prendere un appuntamento e in quella sede consegnare il certificato del medico curante /pediatra attestante la fragilità e le relative misure da attivare.
- 3) Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, attraverso una mail all'indirizzo della scuola

Art 16. GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

- 1) L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata o confermata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
- 2) In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 17: VARIAZIONI DEL REGOLA METO

Ogni variazione apportata a tale regolamento, dovuta a nuovi DPCM, Ordinanze Regionali, Circolari del M.I., M.S. e Comitato Tecnico Scientifico, sarà comunicata al Consiglio di Istituto. In seguito si provvederà alla variazione del suddetto regolamento e alla comunicazione al personale, agli alunni e alle famiglie.